



sestofiorentino

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, DEI RELATIVI CONTRASSEGNI E PER L'ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA ASSEGNATI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del __/__/____

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 - Normativa di riferimento</i>	3
<i>Art. 2 - Oggetto del Regolamento.....</i>	3
<i>Art. 3 - Finalità.....</i>	3
TITOLO II - DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA E RELATIVO CONTRASSEGNO..	4
<i>Art. 4 - L'Autorizzazioni in deroga ed il Contrassegno di parcheggio per persone diversamente abili</i>	4
<i>Art. 5 - Tipologie di Autorizzazioni in deroga e del relativo Contrassegno.....</i>	4
<i>Art. 6 - Documenti necessari per il rilascio delle Autorizzazioni di tipologia A.....</i>	5
<i>Art. 7 - Documenti necessari per il rilascio delle Autorizzazioni di tipologia B.....</i>	5
<i>Art. 8 - Certificati della Commissione medica.....</i>	6
<i>Art. 9 - Documenti necessari per il rinnovo delle Autorizzazioni di tipologia A</i>	6
<i>Art. 10 - Utilizzo dell'autorizzazione e del contrassegno</i>	7
<i>Art. 11 - Smarrimento o furto o distruzione o deterioramento del contrassegno</i>	7
<i>Art. 12 - Ritiro della documentazione</i>	7
<i>Art. 13 - Decadenza del contrassegno</i>	7
<i>Art. 14 - Oneri del titolare dell'autorizzazione e del relativo contrassegno</i>	8
<i>Art. 15 - Accesso nelle Zone a Traffico Limitato.....</i>	8
TITOLO III - DEGLI STALLI DI SOSTA ASSEGNATI.....	8
<i>Art. 16 - Stalli di sosta assegnati</i>	8
<i>Art. 17 - Procedimento per realizzazione dello stallo di sosta assegnato.....</i>	9
TITOLO IV - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI DI NORME	10
<i>Art. 18 - Entrata in vigore e abrogazione di norme.....</i>	10

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Normativa di riferimento

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti per le persone handicappate”*;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 *“Nuovo Codice della Strada”*, art. 188, *“Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide”*;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 *“Regolamento di attuazione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”*, art. 381, *“Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide”*;
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 *“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*;
- DM. 14 giugno 1989, n. 236 *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”*;
- art. 33, comma 4, lett. c), legge 23 dicembre 2000, n. 388 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”*;
- Raccomandazione del 4 giugno 1998, n. 98/376/CE *“Raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di parcheggio per disabili”*;
- D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5 *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”* convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;
- Legge Regione Toscana 09 settembre 1991, n. 47, *“Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”*;
- D.P.R. 29 luglio 2009, n. 41/R *“Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.”*

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i seguenti procedimenti:

- rilascio, rinnovo, e sostituzione delle autorizzazioni in deroga e dei relativi contrassegni per persone diversamente abili, ai sensi dell’art. 188 del vigente Codice della Strada e art. 381 del D.P.R. 495/92;
- istituzione dei posteggi assegnati per persone diversamente abili.

Art. 3 - Finalità

Il Comune di Sesto Fiorentino, attraverso il Settore Polizia Municipale e Mobilità, rilascia ai cittadini residenti diversamente abili le Autorizzazioni in deroga e i relativi Contrassegni di cui

all'art. 188 del Codice della Strada, al fine di potere usufruire delle agevolazioni per la circolazione e sosta previste dalle vigenti normative.

L'Autorizzazione ed il relativo Contrassegno sono strettamente personali, non vincolati ad uno specifico veicolo e con valore su tutto il territorio nazionale e sul territorio comunitario.

Al fine di poter usufruire delle agevolazioni per la circolazione e sosta previste dalle vigenti normative il Contrassegno deve essere esposto sul veicolo, nella parte anteriore, in modo da essere interamente visibile e leggibile dagli addetti ai controlli.

Il Contrassegno deve essere esposto in originale, in quanto non è ammesso l'utilizzo di copie.

TITOLO II - DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA E RELATIVO CONTRASSEGNO

Art. 4 - L'Autorizzazioni in deroga ed il Contrassegno di parcheggio per persone diversamente abili

Ai sensi dell'art. 188, comma 2, D. Lgs. del 30.04.1992, n. 285, l'Autorizzazione in deroga ed il relativo Contrassegno sono rilasciate dal Comune di residenza.

Per Contrassegno parcheggio per disabili si intende l'apposito tagliando in cartoncino, descritto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 alla figura V.4., che rende noto il possesso dell'Autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune di residenza per consentire la circolazione e la sosta, in particolari aree, dei veicoli a servizio delle persone riconosciute disabili, con capacità di deambulazione ridotta.

L'Autorizzazione in deroga è rilasciata a firma del Responsabile di Settore o suo delegato unitamente al Contrassegno di parcheggio per disabili conformemente al modello previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Tipologie di Autorizzazioni in deroga e del relativo Contrassegno

In relazione alla invalidità che determina la riduzione della mobilità, sono rilasciate due tipologie di autorizzazioni:

- a) **TIPOLOGIA A - AUTORIZZAZIONE DI DURATA QUINQUENNALE:** rilasciata a favore di coloro i quali presentano una invalidità certificata come "permanente" dalla competente A.S.L. con durata quinquennale la cui scadenza dovrà comunque essere coincidente con il giorno di nascita dell'avente diritto ai sensi dell'art. 7, decreto legge del 9/02/2012, n. 5;
- b) **TIPOLOGIA B - AUTORIZZAZIONE DI DURATA DETERMINATA:** rilasciato a favore di coloro i quali presentano una invalidità certificata come "temporanea" dalla competente A.S.L., la cui durata è debitamente indicata nella certificazione medica stessa e che comunque non eccede la durata quinquennale.

Art. 6 - Documenti necessari per il rilascio delle Autorizzazioni di tipologia A

Per il rilascio delle Autorizzazioni in deroga di tipologia A l'interessato deve presentare la domanda non in bollo indirizzata al Responsabile di Settore contenente le dichiarazioni sotto la propria responsabilità dei dati personali e degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, compilata sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio competente, alla quale deve risultare allegata la seguente documentazione:

- a) la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva e permanente capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ed il contrassegno di durata quinquennale sono anche rilasciati in favore dei grandi invalidi di guerra e delle persone non vedenti "ciechi assoluti" in relazione alle specifiche normative;
- b) un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente in caso di presentazione della domanda allo sportello ovvero fotocopia dello stesso in caso di trasmissione attraverso altro canale;
- c) numero due fotografie formato tessera del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto affetto da disabilità sia un minore, una persona interdetta o inabilitata, l'istanza sarà presentata a cura di un genitore esercente la patria potestà ovvero a cura del tutore o del curatore.

Art. 7 - Documenti necessari per il rilascio delle Autorizzazioni di tipologia B

Per il rilascio delle Autorizzazioni in deroga di tipologia B l'interessato deve presentare la domanda in bollo indirizzata al Responsabile di Settore contenente le dichiarazioni sotto la propria responsabilità dei dati personali e degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, compilata sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio competente, alla quale deve risultare allegata la seguente documentazione:

- a) la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva e temporanea capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta dalla quale risulti chiaramente il periodo di durata dell'invalidità;
- b) un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente in caso di presentazione della domanda allo sportello ovvero fotocopia dello stesso in caso di trasmissione attraverso altro canale;
- c) numero due fotografie formato tessera del richiedente;
- d) numero una marca da bollo.

Nel caso in cui il soggetto affetto da disabilità sia un minore, una persona interdetta o inabilitata, l'istanza sarà presentata a cura di un genitore esercente la patria potestà ovvero a cura del tutore o del curatore.

Alla scadenza dell'Autorizzazione e del Contrassegno di tipologia B può essere riattivata la procedura per l'emissione di un nuovo contrassegno previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti il diritto ad un ulteriore rilascio.

Art. 8 - Certificati della Commissione medica

In base alla Legge 9.02.2012, n. 5, "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*", i titolari di certificazione ai sensi della legge del 05.02.1992, n. 104 e della legge del 03.08.2009, n. 102, potranno ottenere il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno senza ulteriore visita medico legale se nella propria certificazione è indicato che la persona ha "*impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore*" o "*grave limitazione della deambulazione*" ex art. 381 del Reg. al C.d.S.

Il richiedente nel caso utilizzi la predetta certificazione (verbale della commissione medica integrata) deve obbligatoriamente allegare alla richiesta per il rilascio del contrassegno invalidi la fotocopia del predetto verbale e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

La durata del contrassegno sarà commisurata alla durata prevista da parte della commissione medica all'interno del verbale per la rivedibilità o meno a nuova visita dell'avente diritto che deve essere in esso specificata.

Art. 9 - Documenti necessari per il rinnovo delle Autorizzazioni di tipologia A

Per il rinnovo delle Autorizzazioni di tipologia A è necessario presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, una richiesta in carta semplice corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente in caso di presentazione della domanda allo sportello ovvero fotocopia dello stesso in caso di trasmissione attraverso altro canale e da numero due fotografie formato tessera. Inoltre alla richiesta deve essere allegato un certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (ai sensi dell'art. 381 Regolamento C.d.S.), salvo che il ricorrere delle condizioni di cui al combinato disposto dell'art. 6 comma 3 della legge 9 marzo 2006, n. 80 e del Decreto Ministeriale (Ministero Economia e Finanze) 2 agosto 2007.

Art. 10 - Utilizzo dell'autorizzazione e del contrassegno

L'Autorizzazione ed il Contrassegno:

- a) sono documenti strettamente personali che devono essere conservati diligentemente;
- b) devono essere utilizzati esclusivamente in originale;
- c) devono essere utilizzati esclusivamente al servizio della mobilità del titolare;
- d) non devono essere in alcun caso ceduti a terzi;

Ogni utilizzo improprio è perseguito a norma di legge.

Art. 11 - Smarrimento o furto o distruzione o deterioramento del contrassegno

Nel caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento del contrassegno, all'istanza per ottenere il rilascio del nuovo contrassegno, dovrà essere allegata la copia della denuncia di furto, di smarrimento, di distruzione o deterioramento effettuata presso i competenti Organi di Polizia.

Il nuovo permesso avrà validità analoga a quello smarrito, rubato, distrutto, deteriorato. Sarà fatta salva la certificazione medica già depositata in atti per il contrassegno smarrito, rubato, distrutto, deteriorato.

Art. 12 - Ritiro della documentazione

L'Autorizzazione ed il Contrassegno potranno essere consegnati solo all'intestatario dello stesso che dovrà presentarsi presso il competente ufficio comunale e, qualora nelle sue facoltà, apporre la firma sul contrassegno.

Al momento della consegna dell'Autorizzazione e del Contrassegno, dovranno essere riconsegnati agli operatori di sportello l'autorizzazione ed il contrassegno rilasciati precedentemente.

Art. 13 - Decadenza del contrassegno

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie che ne hanno consentito il rilascio, ad eccezione del caso di trasferimento di residenza in altro Comune.

In caso di decesso del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione del contrassegno entro 15 giorni all'Ufficio che ne ha curato il rilascio.

A tal fine, con frequenza almeno annuale l'ufficio competente effettuerà un controllo anagrafico per la ricerca delle persone decedute ed un controllo per la ricerca dei contrassegni scaduti e non rinnovati.

Dette autorizzazioni cesseranno automaticamente la loro efficacia e verranno revocate le eventuali concessioni di stalli di sosta assegnati, laddove rilasciate.

Art. 14 - Oneri del titolare dell'autorizzazione e del relativo contrassegno

Ferme restando le disposizioni di legge in vigore, il titolare del contrassegno deve riconsegnare al Comune di Sesto Fiorentino l'autorizzazione ed il contrassegno entro quindici giorni dall'avvenuta scadenza.

E' fatto onere del titolare del contrassegno invalidi comunicare all'ufficio competente ogni altra variazione inerente il contrassegno medesimo.

Art. 15 - Accesso nelle Zone a Traffico Limitato

I titolari dell'Autorizzazione in deroga e del relativo contrassegno rilasciati dal Comune di Sesto Fiorentino hanno la facoltà di richiedere l'inserimento, nella c.d. "lista bianca" per accesso alla Z.T.L. del Comune, del numero di targa di massimo 2 veicoli tra quelli utilizzati per la loro mobilità. Alla domanda dovrà necessariamente essere allegata la copia della carta di circolazione dei veicoli di cui si chiede l'inserimento.

In caso di decadenza dell'Autorizzazione in deroga e del relativo contrassegno i numeri di targa dei veicoli ad essa associati sono automaticamente cancellati dalla citata lista bianca.

TITOLO III - DEGLI STALLI DI SOSTA ASSEGNATI

Art. 16 - Stalli di sosta assegnati

Ai sensi dell'art. 381, comma 5, D.P.R. 16.12.1992, n. 495, il Dirigente di Settore può assegnare, su espressa richiesta dell'interessato, con propria ordinanza uno spazio di sosta a titolo gratuito individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del numero dell'autorizzazione e del relativo contrassegno a condizione che per il richiedente ricorrano i seguenti presupposti:

- a) sia in possesso dell'autorizzazione in deroga e relativo contrassegno di parcheggio per persone diversamente abili di cui all'art. 381, comma 2, D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- b) sia in possesso di certificazione rilasciata dall'ufficio medico - legale dalla competente A.S.L. attestante le particolari condizioni invalidanti di cui all'art. 381, comma 5, D.P.R. 16.12.1992, n. 495, qualora non già prodotta al competente Ufficio comunale per ottenere il contrassegno di parcheggio persone diversamente abili.

- c) l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente, oppure dove esercita l'attività lavorativa, sia collocata in zona ad alta densità di traffico;
- d) sia proprietario di veicolo o il veicolo sia di proprietà di persona con lui convivente o abbia a disposizione un veicolo appositamente e permanentemente adattato all'uso particolare del trasporto dei diversamente abili e ciò sia annotato sulla carta di circolazione dello stesso;
- e) non abbia disponibilità di garage, posto auto o altra struttura idonea al ricovero del proprio veicolo. Nel caso in cui la predetta struttura non sia agevolmente accessibile, per la concessione dello stallo di sosta assegnato è necessaria una relazione tecnica a cura di un tecnico iscritto all'albo, prodotta direttamente dall'interessato, dalla quale si rilevi che la struttura di cui trattasi non presenta le caratteristiche previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di abbattimento di barriere architettoniche e che il suo adeguamento è materialmente impossibile;
- f) nel caso di posteggio assegnato in prossimità del luogo di lavoro o di studio, dichiarazione su carta intestata rilasciata dal datore di lavoro o dal dirigente dell'istituto scolastico con la quale si attesti:
 - l'indisponibilità di posti auto pertinenti e adeguatamente accessibili (in tal ultimo caso si rinvia a quanto previsto alla lettera e) ovvero la necessità di relazione tecnica che attesti l'inaccessibilità)
 - l'assunzione del disabile a tempo indeterminato e l'indicazione dei giorni e del relativo orario di lavoro o studio;
- g) che l'area ove è richiesto lo stallo di sosta assegnato sia compatibile con la sosta veicolare ai sensi delle norme del vigente Codice della Strada, così che il veicolo non costituisca pericolo od intralcio alla circolazione.

Art. 17 - Procedimento per realizzazione dello stallo di sosta assegnato

Ai fini della realizzazione dello stallo di sosta assegnato, il richiedente deve presentare la domanda in carta semplice indirizzata al Responsabile di Settore nella quale sotto la propria responsabilità deve dichiarare la sussistenza dei requisiti sopra menzionati e richiesti per la realizzazione dello stallo allegando alla domanda certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L., a meno che non sia già agli atti dell'Ufficio, che attesti la permanenza dell'invalidità dando atto contestualmente della sussistenza delle particolari condizioni d'invalidità di cui all'art. 381, comma 5, D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nonché l'ulteriore documentazione necessaria come prescritto art. 16 del presente Regolamento.

In caso di trasferimento di residenza all'interno del Comune di Sesto Fiorentino di un soggetto titolare di contrassegno invalidi e di stallo di sosta, per la realizzazione del nuovo stallo sarà necessario da parte dell'interessato presentare una nuova domanda con contestuale richiesta di cancellazione dello stallo precedente.

Gli stalli di sosta assegnati si intendono revocati automaticamente qualora l'autorizzazione in deroga della persona interessata sia decaduta ovvero la persona interessata abbia variato la propria residenza.

L'Amministrazione comunale provvederà alla rimozione della segnaletica verticale ed orizzontale con emissione di relativa ordinanza.

TITOLO IV - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI DI NORME

Art. 18 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

Alla data di cui al comma 1 è abrogata ogni altra norma contenuta in atti comunali in contrasto o non compatibili con le disposizioni del presente regolamento.